LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2024, N. 14

Disciplina regionale in materia di palestre della salute

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, intesa quale strumento fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, per il miglioramento della qualità della vita e per la tutela della salute.
2. La Regione promuove l'importanza dell'attività fisica in ogni fascia di età della popolazione, sensibilizzando la comunità regionale ad adottare fin dall'età pediatrica stili di vita sani e attivi in grado di prevenire l'insorgere di patologie idonee a incidere negativamente sulla qualità della vita.
3. La Regione riconosce il ruolo determinante dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la sensibilizzazione della popolazione sui benefici dell'attività motoria.
4. La Regione promuove, nelle apposite sedi istituzionali, il confronto tra diversi soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo in misure di prevenzione e di tutela della salute, al fine di favorire forme di collaborazione destinate a incentivare l'adozione di stili di vita sani e attivi da parte della popolazione quale strumento efficace in termini di prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie e di contrasto all'insorgenza di malattie dovute anche a sedentarietà e scorrette abitudini alimentari.

Articolo 2
(Palestre della salute)

1. L'attività fisica adattata (AFA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), si rivolge a soggetti affetti da patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o da disabilità fisiche, per i quali risulta necessario, in termini di prevenzione e cura, lo svolgimento di determinati programmi di esercizi fisici.
2. L'esercizio fisico strutturato (EFS), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del d. lgs. 36/2021, si rivolge a soggetti che presentano patologie o fattori di rischio per la salute, per i quali risulta funzionale eseguire regolarmente attività fisica pianificata e ripetitiva.
3. I programmi di AFA e di EFS, in conformità alle indicazioni fornite dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti nell'ambito della propria attività e delle specifiche competenze, si svolgono in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate palestre della salute, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021 e sono eseguiti sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate o di altro professionista dotato di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2021.
4. Le palestre della salute sono riconosciute dalla Regione mediante le procedure definite all'articolo 3.

Articolo 3

(Riconoscimento regionale delle palestre della salute)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, definisce con proprio provvedimento le modalità e i requisiti per ottenere il riconoscimento di palestra della salute.
2. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento di palestre della salute.

Articolo 4

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i luoghi e le strutture dove si pratica AFA, già in essere e autorizzate dalla ASL competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diciotto mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti prescritti.

Articolo 5

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2024

IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
Alessandro Piana

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2024, N. 14

***PREMESSA**: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Simona Ferro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 67 in data 3 maggio 2024;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 maggio 2024, dove ha acquisito il numero d'ordine 182;

c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari II, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno, alla III Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 8 maggio 2024;

d) la II Commissione ha espresso il parere favorevole, a maggioranza, in data 8 luglio 2024, la III Commissione ha approvato il testo a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 luglio 2024 e la I Commissione ha espresso il parere favorevole, a maggioranza, nella seduta del 22 luglio 2024;

e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2024;

f) la legge regionale entra in vigore il 20 agosto 2024

RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Russo V.)

Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si intende regolamentare il riconoscimento di tutte quelle strutture idonee a ricevere e supportare coloro per i quali sia necessario, sulla base di apposita prescrizione medica, lo svolgimento di attività fisica in maniera costante e programmata. Queste strutture prendono il nome di "palestre della salute".

La proposta normativa risponde alle disposizioni contenute nel nuovo "ordinamento sportivo", di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza a determinare i requisiti delle strutture sopra richiamate.

Quest'ultima considerazione è stata sicuramente meccanismo propulsore dell'attenzione rivolta dal legislatore nazionale all'importanza dell'attività sportiva finalizzata alla prevenzione e alla cura delle principali malattie croniche non trasmissibili, che con il citato decreto legislativo 36/2021, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affrontato e disciplinato la materia trattando dell'attività fisica adattata (AFA) e dell'esercizio fisico strutturato (EFS). Questi ultimi invero sono stati individuati quali strumenti idonei ad acquisire stili di vita corretti e funzionali alla promozione e alla tutela della salute, grazie in particolare all'intervento di professionisti qualificati in grado di prescrivere, controllare e ponderare l'attività motoria nell'ambito di situazioni specifiche.

Nel quadro sopra delineato, ben si comprende l'importanza attribuita dalla riforma del 2021 all'aspetto formativo delle persone abilitate al corretto svolgimento di attività fisica adattata e esercizio fisico strutturato, considerato quale elemento fondamentale per il buon esito delle azioni sopra descritte.

L'attività fisica, intesa quale ausilio alla terapia medica, dovrà essere regolarmente prescritta da medici specialisti, da medici di medicina generale o da pediatri di libera scelta e la sua esecuzione dovrà avvenire in strutture idonee (palestre della salute, appunto), pubbliche o private, non sanitarie, sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate o di un altro professionista dotato di specifiche competenze.

Occorre inoltre rilevare che la promozione dell'attività fisica ha ripercussioni positive non solo sul benessere psico-fisico dei singoli individui, ma anche in termini di spesa sanitaria. Diversi studi scientifici, infatti, dimostrano che il movimento regolare ha effetti positivi sulla salute mentale della persona, riducendo i sintomi di ansia, stress e depressione, e aiuta a diminuire il rischio di patologie quali, ad esempio, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari.

In questo contesto si inserisce il presente disegno di legge volto a sostenere principalmente l'importanza dell'attività motoria, sia quale strumento idoneo a mantenere una condizione di equilibrio fisico e psichico ottimale sia quale strumento preventivo o terapeutico per persone che si trovino in situazione di particolare fragilità, le quali necessitino della prescrizione di esercizio fisico mirato da eseguire in ambienti con caratteristiche specifiche e sotto la supervisione di personale qualificato.

In secondo luogo e in stretta correlazione con quest'ultimo aspetto, la normativa proposta vuole garantire, attraverso la regolamentazione delle Palestre della Salute, ambienti qualificati e idonei ad accogliere soggetti in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (ad es. cardiopatici, diabetici, nefropatici ecc…), per i quali siano stati prescritti dal medico specialista programmi di esercizio fisico da eseguire con l'assistenza di professionisti specificamente formati in grado di indirizzarne la corretta esecuzione anche al fine di contrastare i rischi dovuti alla sedentarietà, in coerenza con le "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport.

Rappresento infine che già, tra le altre, Regione Veneto e Regione Piemonte hanno provveduto a disciplinare i requisiti strutturali e organici per la realizzazione di palestre della salute.

Il testo si compone di 5 articoli, 2 dei quali sono stati emendati nel corso dei lavori della Commissione. Essi rispondono a diverse esigenze: la volontà di ampliare la casistica delle strutture potenzialmente inquadrabili come "palestre della salute", dare 18 mesi di tempo alle strutture già in essere e autorizzate dalle ASL per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale e, infine, di prevedere la necessità di parere preventivo della Commissione consiliare competente sul provvedimento della Giunta regionale di definizione dei requisiti.

Il disegno di legge è stato esaminato, previa acquisizione parere favorevole della II Commissione, in sede di III Commissione, competente per l'esame in sede referente e approvato a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 luglio 2024.

Si auspica che il presente atto possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Sport, tempo libero, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2024, N. 15

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2015, sono inseriti i seguenti:
   "1 bis. Per compensazione si intende l'impiego del materiale rimosso e utilizzato dall'appaltatore come ristoro per le opere di arginatura e di difesa del suolo effettuate in loco, sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzazione di tali materiali.
   1 ter. Nella compensazione di cui al comma 1 sono considerati come costi dell'intervento i costi relativi agli studi propedeutici, alla progettazione, all'escavo e movimentazione del materiale ceduto in compensazione.
   1 quater. Nel caso in cui l'intervento di compensazione venga effettuato nei pressi della foce di un fiume il materiale da asportare può essere setacciato in loco, in modo da lasciare ai bordi dell'alveo quello con granulometria idonea al ripascimento degli arenili, affinché possa depositarvisi naturalmente con le future ondate di piena.
   1 quinquies. Nel caso in cui l'intervento di compensazione con l'asporto di materiale litoide alluvionale sia finalizzato al ripristino della sezione di deflusso atta a contenere le portate di piena duecentennali, lo stesso è eseguito a seguito di autorizzazione da parte della Regione.
   1 sexies. Negli interventi di cui al comma 1 quinquies, laddove possibile, sono da rimuovere eventuali barriere che impediscano le migrazioni o realizzare adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d'acqua tramite idonei passaggi per pesci e scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dell'ittiofauna.
   1 septies. Gli interventi di cui al presente articolo non pregiudicano, in ogni caso, la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.".

Articolo 2
(Inserimento dell'articolo 3 bis alla l.r. 12/2015)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 12/2015, è inserito il seguente:
   "Articolo 3 bis
   (Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con il sistema della compensazione)